

Come erogare prestiti ai dipendenti ?

La concessione di un prestito nei confronti del lavoratore dipendente costituisce un fringe benefit.

Ai sensi dell'art. 51, c. 4 lett. b), TUIR in caso di concessione di prestiti, il reddito imponibile ai fini fiscali è pari al 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato dal datore di lavoro sugli stessi.

Tale disposizione non si applica per i prestiti:

- stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997;
- di durata inferiore ai 12 mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive.

Il valore così determinato dovrà essere preso a riferimento anche ai fini dell'imposizione contributiva.

Al fine della concessione di un prestito, il lavoratore dipendente è tenuto a presentare una richiesta al datore di lavoro. All'accoglimento della domanda, il datore di lavoro dovrà predisporre una comunicazione scritta (cosiddetto piano di ammortamento) indirizzata al lavoratore in cui dovranno essere illustrate le condizioni di concessione del prestito, indicando, in particolare, i seguenti elementi:

- la somma erogata;
- il tasso di interesse applicato;
- il totale degli interessi che il dipendente dovrà versare;
- il numero di rate con le quali le somme dovranno essere restituite;
- l'importo delle rate e la cadenza delle stesse.

Il datore di lavoro provvederà a trattenere la rate di ammortamento del prestito direttamente in busta paga.

È utile ricordare che, qualora il prestito erogato al dipendente risulti infruttifero di interessi, non determinerà alcun fringe benefit.

Vantaggio per il lavoratore

In caso di concessione diretta di prestiti ai dipendenti (o del diritto di ottenerli da terzi) remunerati con un tasso di interesse inferiore al tasso ufficiale di riferimento (TUR) emerge un beneficio a favore del dipendente disciplinato dal comma 4, lettera b) dell'art. 51 DPR 917/86 (TUIR).

Il fringe benefit è dato dal 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolati in base al tasso ufficiale di sconto - ora tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea - vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso concordato, salvo specifiche esclusioni.

Sono infatti esclusi da questa regola i prestiti concessi prima dell'1° gennaio 1997, per i quali si applica il criterio del costo specifico e quelli di importo inferiore a 12 mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, a dipendenti in cassa integrazione guadagni o in contratto di solidarietà, a dipendenti vittime dell'usura o di richieste estorsive.

Campo di applicazione

Possono fruire della tassazione agevolata anche i contributi in conto interessi concessi dal datore di lavoro in relazione ai prestiti contratti dai propri dipendenti con una banca scelta da questi ultimi. In tal senso si è espressa l'Agenzia delle Entrate, prima con la Ris. AE 28 maggio 2010 n. 46, poi con la n. 44 del 25 luglio 2023. Non rileva pertanto che il prestito sia erogato direttamente dal datore di lavoro o per il tramite di una banca. Già con la "storica" circolare n. 326 del 1997 il ministero delle Finanze aveva chiarito che l'espressione "il diritto di ottenerli da terzi" va posta in collegamento con il principio generale vigente in materia di reddito di lavoro dipendente in base al quale costituisce reddito della medesima specie tutto ciò che il dipendente "riceve", anche da soggetti "terzi", in "relazione" al rapporto di lavoro. Pertanto, il datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta deve effettuare le ritenute a titolo di acconto con riferimento a "tutte" le somme e i valori che il lavoratore dipendente percepisce in "relazione" al rapporto di lavoro intrattenuto con lo stesso, anche se talune delle suddette somme o valori sono corrisposti da soggetti terzi per effetto di un qualunque collegamento esistente con quest'ultimo (ad esempio, un accordo o convenzione stipulata dal sostituto d'imposta con il soggetto terzo). Il compenso in natura costituito dal 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale vigente al momento della concessione del prestito e quelli effettivamente praticati, è materialmente "erogato" dalla banca che è tenuta a comunicare il valore, ma l'obbligo di effettuare la ritenuta tenendo conto anche di questo valore incombe sul datore di lavoro, che è tenuto ad acquisirne l'importo.

Il tasso di riferimento

Per l'applicazione della ritenuta alla fonte nei singoli periodi di paga, il sostituto d'imposta deve tener conto del tasso vigente alla fine del periodo d'imposta precedente, salvo effettuare il conguaglio di fine anno o di fine rapporto tenendo conto del tasso vigente al termine del periodo d'imposta. (CM 17 maggio 2000 n. 98/E). Con la circolare 17 maggio 2000, n. 98 il ministero ha chiarito che il momento di imputazione del compenso in natura e di applicazione della ritenuta alla fonte è quello del pagamento delle singole rate del prestito come stabilite dal relativo piano di ammortamento.

In questi ultimi anni il basso livello del tasso di riferimento ha portato a trascurare questa regola che torna però a farsi sentire dall'anno 2022 quando il tasso ha cominciato gradualmente a crescere. Da ultimo, il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deliberato il 14 settembre 2023 un nuovo aumento di 25 punti base che ha portato il TUR al 4,50% con decorrenza dal 20 settembre 2023.

L'andamento del tasso negli ultimi 10 anni	
20/09/2023 4,50%	2/08/2023 4,25%
21/06/2023 4,00%	10/05/2023 3,75%
22/03/2023 3,50%	8/02/2023 3,00%
21/12/2022 2,50%	2/11/2022 2,00%
14/09/2022 1,25%	27/07/2022 0,50%
16/03/2016 0,00%	10/09/2014 0,05%
11/06/2014 0,15%	13/11/2013 0,25%
08/05/2013 0,50%	

Limite di esenzione

L'aumento del tasso di riferimento impatta sul valore del benefit in esame, fermo restando che il calcolo è effettuato in via forfettaria assumendo il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolati al TUR vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolati al tasso di interesse eventualmente applicato al dipendente. Peraltro, come già anticipato, si evidenzia che il valore del benefit fruisce del limite di esenzione stabilito dall'art. 51, c. 3, TUIR che stabilisce in € 258,23 annui il limite superato il quale, anche per il concorso di eventuali ulteriori benefit concessi al lavoratore, l'intero importo concorre alla formazione del reddito imponibile del percettore. Il limite di esenzione è elevato per l'anno 2023 a € 3.000 annui se il dipendente beneficiario del prestito ha figli a carico e lo dichiara fornendo i relativi codici fiscali

Il beneficio fiscale dovrebbe cambiare con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024, e sembrerebbe uniformarsi al tetto di € 258,23 di cui all'art. 51, c. 3, TUIR, non rientrando questa voce fra quelle che possono fruire di un maggior beneficio fiscale. L'articolo 6, nel testo presentato al Senato, prevede infatti che non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di € 1.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il limite di cui al primo periodo è elevato a € 2.000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, c. 2, TUIR.